

TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

LUCCHINI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Giudice Delegato: Dott. Gianmarco Marinai
Commissari Straordinari: Prof. Luigi Balestra, Prof. Alberto Dell'Acqua, Dott. Piero Nardi

**PROGETTO DI STATO PASSIVO
PER L'UDIENZA DI VERIFICA DELL' 8 GENNAIO 2025**

CONCLUSIONI DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Piombino, 19 dicembre 2024

N.	DOMANDE			CONCLUSIONI DEI COMMISSARI		
	CREDITORE	IMPORTO IN PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO IN PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	
TL12-01	Piombino Logistics S.p.A. – a JSW Enterprise Ripetizione costi di rimozione e smaltimento rifiuti		3.130.518,40 Nessuna richiesta di privilegio		-	L'insinuazione è <u>inammissibile</u> in quanto è stata proposta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle domande tardive ex art. 101, comma 1, L. Fall. e la ricorrente non ha allegato/dimostrato, ex art. 101, comma 4, L. Fall., né le circostanze da cui è dipeso il ritardo, né che il ritardo nel proporre la domanda è dipeso da una causa a sé non imputabile. In subordine, il ritardo è comunque senz'altro imputabile alla ricorrente e, in ogni caso, quest'ultima (che allega fatture/pagamenti risalenti anche all'anno 2020) non si è attivata a proporre l'insinuazione entro un termine "ragionevole" dalla data in cui avrebbe potuto proporla. In ulteriore subordine, l'insinuazione è radicalmente <u>infondata</u> nel merito e deve essere quindi <u>respinta</u> quantomeno per i due seguenti motivi: a) con l'atto di acquisto dei complessi aziendali di Lucchini S.p.A. in a.s., Aferpi S.p.A. (di cui la ricorrente è successore) si è impegnata a dar corso a proprio carico e spese agli interventi/attività previsti dagli accordi di programma e ha <u>rinunciato</u> espressamente, per quanto potesse occorrere e senza che la clausola contrattuale di cui trattasi potesse essere interpretata come riconoscimento da parte di Lucchini di un qualche responsabilità, ad ogni eventuale richiesta/azione di risarcimento danni/manleva/rivalsa/ripetizione nei confronti di Lucchini per le spese/oneri eventualmente sostenuti per l'effettuazione di tali interventi/attività e quindi anche all'azione qui in esame (v. art. 5.3 lett. a dell'atto notarile di cessione del 30.6.2015); b) con l'ordinanza n. 11263/2023 la <u>Corte di Cassazione</u> , confermando l'ordinanza n. 10891/2018 resa dal Tribunale di Livorno dopo un'articolata CTU, ha – tra l'altro - definitivamente escluso la possibilità di dimostrare sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserito inquinamento e la condotta di Lucchini S.p.A., con conseguente <u>impossibilità di qualificare quest'ultima come soggetto responsabile dell'inquinamento</u> .

In ulteriore subordine, l'insinuazione deve essere comunque respinta in quanto la ricorrente non ha fornito la prova che:

- a) gli interventi/attività da cui originano le pretese della ricorrente siano stati (i) previamente approvati dall'autorità competente secondo le tassative procedure previste dagli artt. 242 e ss. D.Lgs. 152/2006 e (ii) effettivamente realizzati, per di più in conformità a quanto prescritto dai relativi provvedimenti amministrativi di approvazione (ove esistenti) e/o comunque che tali interventi/attività ricadano nella tipologia di interventi/attività per i quali sia prevista la facoltà di ripetizione dei costi (nel caso in questione comunque rinunciata), ovvero che si tratti di *“interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli e della falda necessari e indispensabili al fine dell'utilizzo della stessa [area] senza rischi per la salute e l'ambiente”*;
- b) le fatture e gli asseriti pagamenti dedotti (che non riguardano, tra l'altro, tutte le fatture in questione) e, più in generale, gli asseriti (e indimostrati) costi dei quali la ricorrente chiede la ripetizione afferiscano effettivamente ad interventi/attività approvati dalle autorità competenti nei termini di cui sopra e attengano effettivamente ad attività strettamente funzionali alla loro realizzazione. Si considerino, a mero titolo di esempio, le periodiche (e generiche) fatture relative a noleggio carrelli e altri mezzi e le fatture di riaddebito di spese generali da parte della capogruppo che potrebbero afferire ad altre attività.

TL12-02	JSW Steel Italy Piombino S.p.A. Ripetizione costi di rimozione e smaltimento rifiuti		5.376.570,07 Nessuna richiesta di privilegio		-	<p>L'insinuazione è <u>inammissibile</u> in quanto è stata proposta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle domande tardive ex art. 101, comma 1, L. Fall. e la ricorrente non ha allegato/dimostrato, ex art. 101, comma 4, L. Fall., né le circostanze da cui è dipeso il ritardo, né che il ritardo nel proporre la domanda è dipeso da una causa a sé non imputabile. In subordine, il ritardo è comunque senz'altro imputabile alla ricorrente e, in ogni caso, quest'ultima (che allega fatture/pagamenti risalenti anche all'anno 2019) non si è attivata a proporre l'insinuazione entro un termine "ragionevole" dalla data in cui avrebbe potuto proporla. In ulteriore subordine, l'insinuazione è radicalmente <u>infondata</u> nel merito e deve essere quindi <u>respinta</u> quantomeno per i due seguenti motivi:</p> <p>a) con l'atto di acquisto dei complessi aziendali di Lucchini S.p.A. in a.s., la ricorrente si è impegnata a dar corso a proprio carico e spese agli interventi/attività previsti dagli accordi di programma e ha <u>rinunciato</u> espressamente, per quanto potesse occorrere e senza che la clausola contrattuale di cui trattasi potesse essere interpretata come riconoscimento da parte di Lucchini di una qualche responsabilità, ad ogni eventuale richiesta/azione di risarcimento danni/manleva/rivalsa/ripetizione nei confronti di Lucchini per le spese/oneri eventualmente sostenuti per l'effettuazione di tali interventi/attività e quindi anche all'azione qui in esame (v. art. 5.3 lett. a dell'atto notarile di cessione del 30.6.2015);</p> <p>b) con l'ordinanza n. 11263/2023 la <u>Corte di Cassazione</u>, confermando l'ordinanza n. 10891/2018 resa dal Tribunale di Livorno dopo articolata CTU, ha – tra l'altro - definitivamente escluso la possibilità di dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserito inquinamento e la condotta di Lucchini S.p.A., con conseguente <u>impossibilità di qualificare quest'ultima come soggetto responsabile dell'inquinamento</u>. In ulteriore subordine, l'insinuazione deve essere comunque <u>respinta</u> in quanto la ricorrente <u>non</u> ha fornito</p>
---------	--	--	--	--	---	--

						<p>la <u>prova</u> che:</p> <p>a) gli interventi/attività da cui originano le pretese della ricorrente siano stati (i) previamente approvati dall'autorità competente secondo le tassative procedure previste dagli artt. 242 e ss. D.Lgs. 152/2006 e (ii) effettivamente realizzati, per di più in conformità a quanto prescritto dai relativi provvedimenti amministrativi di approvazione (ove esistenti) e comunque che tali interventi/attività ricadano nella tipologia di interventi/attività per i quali sia prevista la facoltà di ripetizione dei costi (nel caso in questione comunque rinunciata), ovvero che si tratti di <i>"interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli e della falda necessari e indispensabili al fine dell'utilizzo della stessa [area] senza rischi per la salute e l'ambiente"</i>;</p> <p>b) le fatture, gli asseriti pagamenti dedotti (che riguardano, tra l'altro, solo una piccola parte di tali fatture) e, più in generale, gli asseriti (e indimostrati) costi dei quali la ricorrente chiede la ripetizione afferiscano effettivamente ad interventi/attività approvati dalle autorità competenti nei termini di cui sopra e attengano effettivamente ad attività strettamente funzionali alla loro realizzazione. Si considerino, a mero titolo di esempio, le periodiche (e generiche) fatture di riaddebito dei costi del personale distaccato da Piombino Logistics S.p.A. che potrebbero afferire ad altre attività.</p>
--	--	--	--	--	--	---